

ALLEGATO A

alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. ... del

PROVINCIA DI BOLOGNA
Assessorato Ambiente
Servizio Pianificazione Paesistica

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE
DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE

DEDUZIONI

ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI

ai sensi della LR 6/2005 art. 28 comma 11

RELATIVE ALLA VARIANTE AL

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

adottato con Delibera Consiglio Provinciale n. 32 del 10/06/2013

2014

INDICE

Introduzione.....	
Sezione 1 – Deduzioni in adeguamento alle riserve regionali.....	
Sezione 2 – Deduzioni alle osservazioni e al parere dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale	

INTRODUZIONE

La Variante al Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) Storico di Monte Sole, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 10/06/2013 e depositato presso la Provincia di Bologna e i Comuni interessati dal 3/07/2013 al 2/09/2013 è stato oggetto di riserve da parte della Regione, pervenute in data 25/10/2013 in atti al PG 148304/2013 e da n. 3 osservazioni conservate in atti.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, ai sensi dell'art. 28 comma 9 della L.R 6/2005, chiamato ad esprimere parere in merito alle osservazioni dei cittadini, si è espresso con parere in atti al PG N. 172275/2013.

Le riserve, le osservazioni ed il parere dell'Ente di Gestione sono state oggetto di esame istruttorio da parte dell'Ufficio Aree Protette del Servizio Pianificazione Paesistica; le relative deduzioni vengono esposte nel dettaglio nelle successive Sezioni 1 e 2 mentre per i testi si rimanda agli allegati recanti le modifiche evidenziate apportate in fase di deduzione.

SEZIONE 1

DEDUZIONI IN ADEGUAMENTO ALLE RISERVE
REGIONALI

In questa sezione è riportato il testo integrale di ciascuna riserva regionale con la risposta di adeguamento.

Le modifiche sono state evidenziate come segue:

- in **grassetto** (parti aggiunte)
- in ~~barrato~~ (parti eliminate).

RISERVA N.1

Si chiede di sostituire in tutti gli elaborati di piano, legende delle tavole comprese, la parola "Pre-Parco" con le parole "Area Contigua (ex Pre-Parco)".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente

RISERVA N.2

Si richiede un'integrazione della relazione rispetto a tutti quegli elementi che sono i principali oggetti della proposta di variante. Si rende pertanto necessario fornire: dati quali-quantitativi sugli edifici esistenti, diroccati e semidiroccati compresi, edifici incongrui, edifici di servizio incongrui; caratteristiche dell'area oggetto di previsioni del campo da golf adiacente al centro sportivo Piccolo Paradiso, caratteristiche dell'area demaniale del laghetto di Lorianò, "zona agroforestale situata ad est della frazione di Sperticano".

Adeguamento alla riserva

Relativamente alla richiesta di fornire dati quali-quantitativi sugli edifici esistenti, si rileva che l'art. 20 c.1 del PTP prevede espressamente che siano gli strumenti urbanistici comunali la sede competente ad individuare, all'atto del recepimento, gli edifici esistenti o semidiroccati, classificandoli opportunamente secondo le categorie individuate dal Piano.

Per quanto riguarda l'esplicitazione delle caratteristiche delle aree oggetto di nuove previsioni della Variante si rileva che, nel corso della fase di controdeduzione sono intervenute alcune modificazioni e precisamente:

- la previsione del campo da golf è stata depennata dal PTP
- il Laghetto di Lorianò è stato cancellato da un evento di piena determinatosi recentemente, pertanto anche tale previsione è venuta a cadere:
- per quanto riguarda la previsione relativa all'area ad est della frazione di Sperticano, invece, in accoglimento della riserva si provvederà ad integrare il punto 2 della relazione al Quadro Conoscitivo

La riserva risulta pertanto accolta nella sostanza.

CARTOGRAFIA DEL QUADRO CONOSCITIVO

RISERVA N.3

Si richiede di valutare l'opportunità della sostituzione della tavola n. 13 bis "carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007" con la carta forestale del PTCP vigente.

Adeguamento alla riserva

In materia di cartografia forestale il quadro oggi è fortemente in evoluzione. Infatti la Carta Forestale oggi vigente è in corso di aggiornamento tramite la Variante al PTCP attualmente in itinere di approvazione, la quale, tuttavia, a sua volta sarà superata nel 2014 dalla nuova

carta forestale che la Regione sta elaborando per adeguarla ai recenti aggiornamenti normativi.

Pertanto, alla luce del nuovo quadro recentemente determinatosi, si ritiene che non abbia più senso, oggi, parlare di aggiornamenti alla cartografia forestale, come poteva averlo al momento della elaborazione della Variante, e quindi che non sia opportuno provvedere a sostituire la Tavola 13 bis con quella del PTCP.

Si intende invece accogliere gli aspetti sostanziali sottesi alla riserva in oggetto, attraverso una duplice modifica, normativa e cartografica, che espliciti che le aree forestali del Parco sono quelle individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP, operando le seguenti modifiche:

- Modificando l'art.58 con l'inserimento di un ulteriore comma (c. 4) come segue:

4. Le norme del presente Piano relative alle aree forestali si applicano alle aree individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP.

- Inserendo nella legenda degli Elaborati .5 e 3a, in testa alle voci di legenda ricomprese sotto il titolo di " *Aree di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica*" la seguente dizione:

- **Le presenti indicazioni, tratte dal Quadro Conoscitivo, non rivestono valore normativo.**
- **Le norme di Piano relative alle aree forestali si applicano alle aree individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP.**

- Verificando nelle Norme i richiami all'Elab. 5 e all'Elab 3a e, laddove rimandano a questi elaborati per la zonizzazione forestale per l'applicazione delle norme sui boschi, e sostituendo tali rimandi con il rinvio alla Carta Forestale del PTCP.

Più in particolare le modifiche normative introdotte sono le seguenti:

L' Art. 15 comma 9 viene modificato come segue:

"9. Per l'individuazione delle aree forestali il presente Piano fa riferimento alla vigente carta forestale del PTCP. Nelle **aree forestali** ~~parti boscate del territorio che sono individuate come *Aree di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, Aree con emergenze vegetazionali ed Aree con finalità produttiva e naturalistica* nell'elaborato di Progetto n° 5,~~ e che ricadono nella Zona di tipo B di cui al 1°c. dell'Art. 13 precedente, vanno mantenuti gli alberi morti in piedi ed i rami caduti a terra, in quanto elementi determinanti per la dieta degli uccelli che si nutrono di insetti xilofagi, qualora questi non costituiscano centri di diffusione di gravi malattie contagiose; tuttavia potranno essere abbattuti e rimossi gli alberi morti posti in prossimità di strade e sentieri, quando minacciano l'incolumità dei visitatori o aumentano il rischio d'incendio."

L' Art. 15 comma 12 viene modificato come segue:

"12. Nelle aree forestali ~~In tutte le parti boscate del territorio individuate come *Aree di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, Aree con emergenze vegetazionali ed Aree con finalità produttiva e tutela naturalistica* nell'elaborato di Progetto n° 5,~~ si applicano le seguenti disposizioni procedurali: gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla L.R. n° 30/81, i Piani di Gestione Forestale per le aree di proprietà pubblica o privata, ed i Piani di Coltura e Conservazione, devono recepire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti Norme; tali strumenti sono sottoposti al parere di conformità al Piano Territoriale del Parco ai sensi dell'Art. 48 della L.R. n° 06/05."

RISERVA N.4

Si richiede di chiarire se la carta forestale aggiornata, tavola n. 13 bis, è servita come base per la costruzione delle tavole di progetto.

Adeguamento alla riserva

Si da atto che la tavola n. 13 bis non è stata utilizzata come base per la costruzione delle tavole di progetto

ALTRI ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO

RISERVA N. 5

Il Piano di gestione del sito IT 4050003 "Monte Sole" non è realmente integrato al Piano. E' necessario approfondire il rapporto tra questo strumento e la normativa di piano. In particolare si chiede di chiarire come vengono applicate le indicazioni in esso contenute.

Adeguamento alla riserva

Il Piano Territoriale del Parco (PTP) e il Piano di gestione (PdG) sono due piani di natura differente: il PTP è uno strumento di pianificazione territoriale provinciale, piano stralcio del PTCP, mentre il PdG è uno strumento di gestione della biodiversità nell'ambito della Rete Natura 2000.

Nel caso specifico questi due strumenti sono stati elaborati in periodi diversi: al momento della predisposizione del PdG infatti il PTP era vigente.

L'effettiva integrazione tra i due strumenti, assicurata dalla conformità del PdG con il PTP e si realizza nella concreta attuazione gestionale dei due piani, svolta con l'obiettivo , comune ad entrambi gli strumenti, di assicurare la corretta gestione delle risorse naturali del Parco, sia in senso più generale (compito del PTP) , sia in senso più specifico, con riferimento alle specie e degli habitat di interesse comunitario (compito del PdG).

Pertanto le indicazioni contenute nel PdG vengono applicate dando attuazione a tale strumento gestionale specifico, nel quadro più generale degli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale contenuti nel PTP.

RISERVA N. 6

Si richiede di integrare il Quadro conoscitivo con un'analisi finalizzata ad individuare lo stato attuale dei "luoghi degli eccidi" e di tutti gli "edifici semidiroccati" per cui la variante contiene delle previsioni di recupero.

Adeguamento alla riserva

La variante non contiene nuove previsioni di recupero riferite ai luoghi degli eccidi o agli edifici semidiroccati, né contiene previsioni specifiche riferite a singoli edifici.

Le norme di previsione di recupero del Piano , infatti, intendono fornire strumenti valutativi e gestionali di carattere generale e metodologico, svincolati da uno specifico stato dei luoghi temporalmente definito, quale potrebbe essere il risultato di analisi aggiornate ad un determinato momento, ma , al contrario, intendono fornire una metodologia di valutazione e gestione che conserva la propria validità nel tempo.

I luoghi degli eccidi, inoltre, sono esplicitamente individuati dall' All. 8 al PTP e gli edifici semidiroccati sono esplicitamente definiti dall' art. 20 c. 2 punto primo. Infine, come più sopra ricordato, l'art. 20 c.1 del PTP prevede espressamente che gli strumenti urbanistici comunali siano la sede competente ad individuare gli edifici esistenti o semidiroccati , classificandoli opportunamente secondo le categorie individuate dal Piano.

CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DI PROGETTO

RISERVA N. 7

Si richiede un'integrazione sostanziale della relazione, che chiarisca i passaggi logici effettuati tra analisi conoscitive e scelte di piano.

Adeguamento alla riserva

Accolta integrando la *Relazione Generale*

RISERVA N. 8

Si richiede di inserire un apposito paragrafo che riporti e chiarisca i contenuti essenziali della normativa regionale in materia di inquinamento luminoso.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente

CON RIFERIMENTO AGLI ELABORATI DI PROGETTO

RISERVA N. 9

Nella cartografia di Piano è necessario indicare che l'area del Parco è anche zona di protezione dall'inquinamento luminoso.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

TAVOLE DI PROGETTO 3.1 3A E 6

RISERVA N. 10

Le tavole sono da modificare distinguendo chiaramente: l'area del Memoriale, la zona di riferimento del Memoriale, le zone B e C che insistono nell'area di riferimento del Memoriale.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente. .

TAVOLA DI PROGETTO 3.1

RISERVA N.11

Occorre integrare la legenda della tavola con la simbologia riferita ai cerchi rossi che individuano le zone di percezione del contesto

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente. .

TAVOLA 3A ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PIANO

RISERVA N.12

La carta deve essere integrata con l'indicazione della fonte e della data del rilievo. Inoltre sono presenti alcuni refusi rappresentati dalla mancanza di campitura in alcune aree.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI ATTUAZIONE

RISERVA N.13

Si segnala il mancato inserimento degli allegati A, B e C, presenti nella vigente normativa di piano e si rileva altresì un errore nella numerazione degli articoli costituenti le norme di attuazione allorché si passa dall'articolo 8 all'art. 10.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente:

- inserendo gli allegati mancanti A, B e C.

- specificando, con un apposito articolo (art.5) il rapporto intercorrente tra il PTP e altri strumenti di pianificazione e di gestione vigenti nel territorio del Parco;

Infine verrà aggiornata e controllata la sequenza della numerazione degli articoli delle Norme di Piano

ART. 6 – FINALITA' DEL PIANO

RISERVA N.14

Al comma 1 -II) sostituire le parole "Programma di gestione e valorizzazione del parco di cui all'Art. 34 della L.R. n.6/05" con le parole "Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea di cui all'art. 19 della L.R. n. 24/2011".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 7 OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO

RISERVA N.15

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Oggetto ed ambito territoriale del Piano è tutta l'area specificamente individuata nelle relative tavole. Questa comprende, ai sensi dell'Art. 25 della L.R. n° 06/05, la zona del Parco e l'Area contigua (ex Pre-Parco). La Zona del Parco è articolata in zone territoriali omogenee ed è disciplinata in conformità alle leggi regionali n° 19/89 e n° 06/05; l'Area contigua (ex Pre-Parco) è disciplinata dal presente Piano ai sensi della L.R. n° 06/05 ed in conformità all'Art. 32 della L. n°394/91".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 8 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO

RISERVA N. 16

Si chiede lo stralcio dei nominativi dei progettisti degli elaborati di variante inseriti impropriamente nell'articolato.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 10 EFFICACIA DEL PIANO NELLA ZONA DEL PARCO

RISERVA N. 17

Si chiede la cancellazione del comma 3 dell'art. 10.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART.11 PARERE DI CONFORMITA' DEL PARCO (E SEGUENTI ARTICOLI 12, 15, 23, 24)

RISERVA N. 18

Il riferimento al Comitato tecnico-scientifico deve essere eliminato.

Adeguamento alla riserva

Accolto integralmente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLA ZONA DEL PARCO E ART. 25 ARTICOLAZIONE DELLA ZONA DEL PRE-PARCO

RISERVA N. 19

E' necessario integrare gli artt. 13 e 25 delle NTA del Parco, con un comma che renda palese che la regolamentazione degli interventi e delle previsioni nell'ambito del Parco e del Pre-Parco potranno essere realizzate se non in contrasto con le disposizioni del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) così come recepiti agli artt. 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 e 8.3 (Tav. 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali - foglio V, a scala 1:25000) del PTCP vigente.

Adeguamento alla riserva

Accolto integralmente.

ART. 14 ZONA DEL MEMORIALE

RISERVA N.20

In generale e con particolare riferimento ai commi 4, 5, 6, 8 9 e 10, si specifica che il Progetto d'intervento particolareggiato per la "Zona del Memoriale", approvato dalla Provincia nel 2004 è vigente e pertanto l'articolato deve essere adeguato non prevedendo più il mandato di redigere il progetto stesso, neppure per l'assetto dell'area agroforestale.

Si richiede inoltre l'integrazione delle norme con i contenuti del progetto d'intervento particolareggiato approvato.

Adeguamento alla riserva

Per quanto riguarda la prima richiesta, si evidenzia che l'art. 14 del Piano prevede due distinti Progetti di intervento Particolareggiato (PIP):

- il PIP della 'Zona del Memoriale'
- il PIP dell'Area di riferimento del Memoriale'.

Ad oggi quello della Zona del Memoriale è già stato approvato, mentre quello dell'Area di Riferimento del Memoriale ancora no.

Ai fini di una maggiore esplicitazione di tale duplice previsione si modifica la denominazione dell'art. 14 in : 'Zona del Memoriale' e relativa 'Area di riferimento'

Per quanto riguarda la seconda parte della riserva la si accoglie precisando che il Progetto d'intervento particolareggiato della Zona del Memoriale già approvato.s'intende automaticamente aggiornato a quanto previsto dalle norme così come modificate in sede di variante al Piano territoriale del Parco.

RISERVA N. 21

Al comma 7 si richiede di rivedere la previsione di un nuovo camposanto, con una precisa collocazione, dando mandato al Comune di Marzabotto, in quanto competente in materia, la ricerca di un'area alternativa in accordo con i diretti interessati.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente

ART. 15 ZONA AGROFORESTALE DEL PARCO

RISERVA N.22

Al comma 2 bis si richiede un chiarimento rispetto alla specificità attribuita a tale porzione di zona C.

Adeguamento alla riserva

In relazione alla richiesta di chiarimento rispetto alla specificità attribuita a tale porzione di zona C di cui al comma 2 bis, relativa alla destinazione della zona agroforestale del Parco situata ad est della frazione di Sperticano si precisa quanto segue.

L'area è stata per lungo tempo interessata da un allevamento di cavalli da corsa, e nel tempo sono state costruite stalle, box e altro legati a tale attività. Oggi l'antica proprietà è fallita e diverse realtà si sono affacciate a tale luogo, riportando interessi diversi e differenti soluzioni per l'uso di tale area. La situazione descritta impone dunque una particolare attenzione nella valutazione delle possibilità d'utilizzo dell'area, ritenendosi opportuno che le strutture esistenti non vengano destinate in prospettiva ad altre attività, garantendone pertanto il riuso ai fini equestri , con la possibilità di dotarle dei necessari servizi, o, in alternativa, a fini agricoli , ma non ad altri usi diversi da questi.

ART. 16 AREE DEL PARCO CON FINALITA' DI TUTELA NATURALISTICA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

RISERVA N.23

Al comma 2 lett. b) alinea 4, si richiede di tradurre i contenuti del Piano di gestione del SIC in indirizzi, direttive e prescrizioni al fine della valutazione di incidenza.

Adeguamento alla riserva

Premesso che si rileva un refuso nel testo di questa riserva, in quanto il senso pare chiaro che sia riferito all'alinea 3 anziché al 4 come indicato, si rileva che l'elaborazione e l'approvazione delle MSC e del PdG del Parco in esame esulano dalle competenze della Provincia, nonché dal merito della presente Variante al PTP. .

ART. 20 REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA NELLA ZONA AGROFORESTALE DEL PARCO

RISERVA N.24

comma 4, si chiede di aggiornare il riferimento di legge, citando la legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

RISERVA N.25

comma 2, punto II), si chiede di esplicitare i motivi per cui viene riportata la definizione di "siti storicamente edificati" come nucleo edilizio rilevato da Catasto Pontificio;

Adeguamento alla riserva

Premesso che questo argomento non è stato oggetto di Variante, l'individuazione dei "siti storicamente edificati" come nuclei edilizi rilevati da Catasto Pontificio rappresenta un dato significativo di conoscenza storica del contesto territoriale ed è funzionale al riconoscimento dei caratteri storici del Parco che ha, tra le sue connotazioni identificative, proprio quella della memoria dei luoghi, ancorché non più rinvenibili a causa dagli eventi intervenuti.

RISERVA N.26

comma 2, punto I), si richiede di eliminare, tutto il paragrafo, dalle parole "in mancanza" alle parole "terzo grado".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

RISERVA N.27

comma 6, lettera i), si richiede di integrare, le indicazioni condizionanti la costruzione di piscine prefabbricate e/o interrate con l'aggiunta dell'alinea: "**qualora non ricadenti in zona di tipo B**".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 26 ZONA AGROFORESTALE DEL PRE-PARCO

RISERVA N.28

I contenuti del comma 17 sono condizionati dagli esiti dell'integrazione alla Valsat. In assenza di tale approfondimento potranno essere declinate in via generale le condizioni di sostenibilità rivolte a generici impianti sportivi e turistici.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente, depennando l'ipotesi del campo da golf e sostituendola con la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici, come suggerito dalla riserva regionale, limitando tali impianti esclusivamente a tipologie all'aria aperta e confermando le condizioni di sostenibilità già delineate dalla variante adottata.

ART. 30 AREE BOSCADE CON FINALITA' PRODUTTIVA E DI TUTELA NATURALISTICA

RISERVA N.29

Comma 1, alinea 2 - Castagneti da frutto abbandonati - si richiede l'integrazione del testo prevedendo che per i castagneti da frutto abbandonati il nulla-osta va rilasciato in coerenza con i contenuti del Piano di gestione del SIC.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 32 DIRETTIVE EDILIZIE PER LA ZONA AGROFORESTALE DEL PRE-PARCO

RISERVA N.30

Si richiede di sostituire al comma 4, le parole: "ai PRG comunali" con le parole: "**agli strumenti urbanistici comunali vigenti**".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

RISERVA N.31

comma 4, lettera a), si richiede di integrare la norma con la disposizione che sono fatte salve le previsioni più restrittive degli strumenti di pianificazione sovraordinati riguardanti gli ambiti inclusi nell'area agroforestale del Pre-Parco

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 33 DIRETTIVE EDILIZIE PER LE ZONE URBANE E PER I NUCLEI

RISERVA N.32

Si richiede la riformulazione dell'articolo in conformità all'art. 25 della LR 6/2005, con specifico riguardo anche al nulla-osta.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente riformulando il comma 1 dell'art. 33.

ART. 34 ZONA FLUVIALE

RISERVA N.33

Si chiede di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 34, con il seguente: "2. Per tali aree sono stabilite le seguenti linee di intervento:

I) nell'alveo possono essere realizzate solo le opere previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno, secondo le modalità indicate dalla deliberazione G. R. dell'Emilia-Romagna n. 3939/94,; in particolare: devono essere evitate opere di rizezionamento dell'alveo ed opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono essere realizzate con l'impiego delle tecniche di riqualificazione fluviale o della ingegneria naturalistica; qualora le opere di difesa trasversale si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi alla pubblica incolumità e sicurezza, tali opere andranno realizzate secondo le modalità previste dal punto 4.1 della citata Deliberazione;

II) le aree di perialveo sono destinate al mantenimento ed al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica predisposte dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno ed in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti o asportazione di materiali litoidi; possono essere previste attività di tempo libero, culturali, didattiche o di rilevanza sociale, purché non comportanti impermeabilizzazioni, taglio della vegetazione o alterazioni dell'ambiente fluviale, ed eventuali punti di balneazione non attrezzati; le modalità di svolgimento di eventuali manifestazioni con affluenze elevate, sono stabilite dal Regolamento del Parco."

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 43 IMPIANTI TECNOLOGICI

RISERVA N. 34

Si chiede di specificare al comma 6, quanto richiesto dalla specifica disciplina in materia di inquinamento luminoso.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 44 TUTELA DI CORSI D'ACQUA E SORGENTI

RISERVA N.35

Si chiede di modificare il comma 1 dell'articolo come segue:

"1. Nei corsi d'acqua individuati nella cartografia aerofotogrammetrica di base alla scala 1:10.000 (corsi d'acqua con significativa area d'alveo attivo), ricadenti nella Zona Agroforestale del Parco e ed in quella del Pre-Parco:

- sono vietati trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati, e scarico di materiali;
- sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle opere idrauliche eventualmente esistenti, ed alla realizzazione delle opere previste nei Piani e Programmi approvati dall'Ente Parco;
- sono ammessi gli interventi di "riqualificazione fluviale", aventi come obiettivo il miglioramento dello stato ecologico del fiume, e delle relative funzioni ecosistemiche, secondo le "buone pratiche" di riqualificazione accreditate;
- l'eliminazione di piante e arbusti, di depositi di sovralluvionamento, ed eventuale riprofilatura dell'alveo possono essere eseguiti solo nei casi di grave e documentata ostruzione al deflusso

delle acque, e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, adottando, per quanto applicabili, le modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua in Siti Natura 2000, approvato con deliberazione di G.R. n. 667 del 18 maggio 2009 e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica approvate con deliberazione di G.R. n. 246 del 5 marzo 2012."

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente

ART. 45 BIS RICOVERO ATTREZZI IN AZIENDE AGRICOLE PRIVE DEI REQUISITI DI IMPRENDITORE AGRICOLO

RISERVA N.36

Con riferimento alla proposta di consentire la costruzione di edifici (capanni) da adibire a deposito di attrezzatura, si chiede di approfondire la norma tenendo conto di quanto disposto all'art. 25 della LR n. 6/2005 in relazione ai diversi obiettivi che il Piano intende perseguire e ai possibili modi di intervento nelle diverse zone, tenendo inoltre conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART.45 TER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE FUORI DALL'AREA PROTETTA DI (EDIFICI RESIDENZIALI

RISERVA N.37

si richiede di eliminare l'articolo.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

ART. 53 CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI

RISERVA N.38

Al comma 7 si chiede di chiarire perché si fa riferimento soltanto a gli habitat forestali e non a tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nel parco.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente. Si tratta di un mero errore materiale, viene cancellata la parola 'forestali' dal comma 7.

ART. 60 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E PASCOLAMENTO

RISERVA N.39

Si richiede la sostituzione dei commi 2 e 2 bis con il seguente testo: "nel caso di allevamenti che effettuino la distribuzione al suolo delle deiezioni, si deve far riferimento al Regolamento

regionale 1/2011 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari".

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Si ricorda infine che il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 ha modificato il comma 2 dell'art. 142 (Aree tutelate per legge) confermando per "Parchi e Zone Umide" l'obbligatorietà, anche per le zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985, del procedimento di autorizzazione paesaggistica per qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative ricadenti in tali ambiti. Pertanto tale riferimento dovrà essere riportato all'interno delle NTA del PTP.

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente integrando il comma 7 dell'art. 33 comma 1

CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO AGRO-AMBIENTALE

RISERVA N. 40

Al capitolo 3 Dalle parole "L'abitudine di arare" e fino alle parole "prodotto finito" il testo deve essere così sostituito: "L'abitudine di arare rivoltando a valle il terreno deve essere assolutamente vietata, così come l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza. La consuetudine di arare rivoltando a valle il terreno e l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza sono per quanto possibile da evitare, laddove ciò non comporti alcun pregiudizio in termini di sicurezza per gli operatori agricoli. Tali concetti devono essere ripresi e sanciti anche nei disciplinari di produzione, poiché facenti parte di un "pacchetto qualità" che deve andare oltre il prodotto finito."

Adeguamento alla riserva

Accolta integralmente.

CON RIFERIMENTO ALLA VALSAT

RISERVA N.41

Dovrà essere predisposto un documento di Valsat che consenta di valutare i potenziali impatti delle scelte operate dalla Variante e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la Variante; si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della LR 20/00 potrà quindi essere necessario svolgere le procedure di deposito, pubblicazione e consultazione per consentire a chiunque di prendere visione dell'elaborato di Valsat modificato integrato e presentare eventuali osservazioni.

Adeguamento alla riserva

Il merito della questione sollevata dalla riserva occorre evidenziare che le scelte operate originariamente dalla Variante proposta dall'Ente di gestione del Parco che avrebbero

effettivamente motivato la modifica del documento di Valsat del PTP originario, come rilevato dalla riserva regionale, sono state stralciate in fase di deduzione in accoglimento delle riserve regionali (la previsione del campo da golf , quella relativa al Laghetto di Lariano, come pure l'osservazione del Comune di Marzabotto di delocalizzare edifici incongrui riallocandoli nella zona C in località Rivabella). Pertanto, alla luce delle modifiche intervenute, non risulta più necessario un aggiornamento del documento di Valsat.

Sezione 2

DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AL PARERE
DELL'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Orientale

OSSERVAZIONE N. 1 COMUNE DI MARZABOTTO

Inserire, all' Art. 20 - Regolamentazione edilizia nella Zona Agroforestale del Parco dell'Elaborato di Progetto n° 2 – Norme di attuazione, il seguente punto:

Al fine di eliminare gli edifici posti nell'area di Rivabella, così come delimitata nelle tavole 3a, 5 e 6, prossima al nucleo della Quercia, oggi collabenti ed aventi un forte impatto paesaggistico su di una delle due principali porte di accesso al Parco, questi potranno essere assoggettati agli interventi previsti al punto 2, lettera "c" dell'art. A-21 "Interventi edilizi non connessi all'attività agricola" dell'allegato alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. La Sc dovrà essere inferiore al 50% di quella attualmente presente.

L'obiettivo di tale intervento dovrà consistere nella creazione di un borgo unitario che recuperi il senso della comunità che si è interrotto con l'eliminazione di alcune unità abitative conseguente ai lavori della Variante di Valico.

Contestualmente all'inizio dei lavori relativi all'area di Rivabella dovranno essere demoliti i resti della villa di Serana, identificata come "edificio oggetto di demolizione n. 1" nelle tavole 3a, 5 e 6.

Relativamente al magazzino-fienile di Caprara di Sotto, identificato come "edificio oggetto di demolizione n. 2" nelle tavole 3a, 5 e 6, questo potrà essere recuperato per l'uso a fini agricoli o, in alternativa, demolito per spostarne i volumi fuori dall'area protetta, procedendo in questo caso con i tempi e le modalità di cui al paragrafo precedente.

L'intervento di cui al presente punto dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che preveda la necessaria compensazione per il territorio dell'area protetta.

Parere dell'Ente di gestione

Osservazione del 23 settembre 2013 (PG 121649) del Comune di Marzabotto:

Si ritiene accoglibile l'osservazione presentata, condizionandola a quanto detto al successivo punto 3.1, per le seguenti ragioni:

- a) il richiamo alla lettera c), punto 2 dell'articolo A-21 "Interventi edilizi non connessi all'attività agricola" dell'allegato alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 è corretto;
- b) Gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica dell'area di Rivabella, oggi ridotta in condizioni di degrado che il suo abbandono renderebbe ogni giorno più pesante, sono parte dei compiti di tutela del paesaggio propri di un'area protetta;
- c) La proposta prevede l'estensione dei suoi effetti ben oltre la ristretta area di Rivabella, garantendo la demolizione di ulteriori, sparsi, edifici incongrui, senza costi per la pubblica amministrazione;
- d) La previsione della stipula di un accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che preveda la necessaria compensazione per il territorio dell'area protetta, garantirebbe una corretta applicazione della norma ed il soddisfacimento dell'interesse pubblico posto alla base dell'accordo citato.

3.1 L'applicazione di quanto previsto alla lettera c), punto 2 dell'articolo A-21 "Interventi edilizi non connessi all'attività agricola" dell'allegato alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, dovrà essere preceduta da un'attenta analisi dello stato di fatto da realizzarsi a cura del Comune di Marzabotto nei propri strumenti urbanistici che renda esplicita l'impossibilità di attuare quanto previsto alla lettera b), punto 2 dell'articolo A-21 sopra citato(1). Si valuta inoltre che l'osservazione di cui al punto 3, così come vincolata dal richiamo alla verifica della inapplicabilità della lettera b), punto 2, dell'articolo A-21, possa essere accolta solo prevedendo esplicitamente l'obbligo per il Comune interessato di riportare nel RUE le disposizioni applicative delle norme di cui alla L.R. 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4, riguardanti i limiti alla nuova edificazione nelle unità fondiari agricole in caso di riuso per funzioni diverse da quelle agricole di edifici che erano precedentemente asserviti a tali unità fondiari, anche a seguito di frazionamento.

Infine l'intervento di cui all'osservazione del Comune di Marzabotto potrà essere attuato solo prevedendo esplicitamente nelle NTA del PTP di Monte Sole come lo stesso sia da intendersi di riqualificazione ai sensi della lettera b, punto 2, art. 25 della LR 06/05 e come gli interventi possibili siano posti quale direttiva di cui alla lettera g, punto 2, art. 25 della LR 06/05, alla quale gli strumenti urbanistici del Comune di Marzabotto dovranno attenersi.

DEDUZIONE

L'osservazione è accoglibile parzialmente.

Più in particolare il PTP, come modificato dalla presente Variante in adeguamento alla legislazione attualmente vigente, prevede correttamente allo stesso art. 20 comma 5 che *le nuove costruzioni siano ammesse esclusivamente per usi connessi all'attività agricola e finalizzati agli obiettivi per il territorio rurale di cui all'Art. n° A-16 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000.*

Per quanto riguarda la proposta di realizzare un *borgo unitario* con funzioni residenziali in località Rivabella, si rileva che le nuove costruzioni per usi residenziali risultano inattuabili proprio ai sensi del sopra indicato comma 5, fondato su quanto previsto dalla L.R. 20 (Capo A IV Territorio rurale). Tale previsione inoltre risulta in contrasto con la L.R. 6/2005 in quanto, in zona C, non sono consentite nuove costruzioni se non quelle *"funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco"* (art. 25.)

La Variante al PTP invece può prevedere, come richiesto dall'osservazione, la demolizione di edifici ritenuti incongrui finalizzandoli alla delocalizzazione per usi non connessi all'attività agricola, in attuazione dell'art. A-21 della LR 20/2000, ma detta riallocazione compete al PSC che potrà individuare la nuova localizzazione solo all'esterno del Parco, mediante il trasferimento dei relativi diritti edificatori in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi a centri abitati, ai sensi della L.R. 20/2000 come declinata all' art 11.6 comma 7 del PTCP che prevede altresì che tali diritti edificatori debbano essere di entità particolarmente contenuta.

Pertanto, in parziale accoglimento dell'osservazione, tenuto conto del Parere del competente Ente di Gestione del Parco, l' Art. 20 viene integrato con i tre nuovi commi 8, 9 e 10.

OSSERVAZIONE N. 2

Signora BETTINI SPERANZA

"La sottoscritta Bettini Speranza residente a Marzabotto (BO) in via Porrettana sud, 92, tel 051 932549 in qualità di proprietaria di alcuni fabbricati e terreni posti all'interno del Parco Storico di Monte Sole, con la presente chiede di modificare l'art. 42 delle norme di attuazione per le seguenti motivazioni:

1. all'interno del Parco sono presenti molte abitazioni isolate dove è assolutamente necessario impedire l'accesso ad eventuali malintenzionati e dove risulta necessario contenere in sicurezza cani di grossa taglia. Per le questioni di cui sopra si chiede di poter installare, a protezione delle aree cortilive, recinzioni di altezza mt 2,50 con rete NON a maglia larga installata su pali metallici ancorati al suolo con fondazione in cls (come previsto dalla normativa vigente sulla detenzione degli animali domestici).
2. Nello stesso articolo viene indicata la necessità di "lasciare aperte le capezzagne e le altre vie di transito (per la fauna selvatica e per la fruizione del Parco)", questo si scontra con il diritto del proprietario di chiudere il fondo; infatti, a norma del codice civile, "il diritto di proprietà rende legittima la pretesa del singolo di servirsi delle cose con esclusione degli

altri". Si chiede quindi di non confondere l'aspetto ecologico (transito fauna) dall'aspetto fruitivo (transito persone) e lasciare quindi alla volontà dei singoli proprietari il passaggio degli estranei nei fondi privati.

Parere dell'Ente di gestione

In merito alla prima richiesta, identica a quella della Signora Masetti Maria Teresa, si ribadisce quanto detto a tale riguardo¹.

Relativamente alla seconda richiesta, ossia la possibilità di recintare interi fondi, si ritiene che la locuzione utilizzata al comma 4 dell'art. 42 della NTA, come proposta in variante al PTP, non debba essere modificata, pena il venir meno di quei corridoi ecologici intra-nodo che in un sistema complesso come quello di Rete natura 2000, all'interno del quale si situa il Parco storico di Monte Sole e l'omonimo S.I.C., risultano essere fondamentali. Come previsto dal citato art.42 della NTA, nella formulazione della variante adottata, sono ammesse recinzioni elettrificate o a rete, in caso di dimostrato rischio di danno alle attività agricole da parte di fauna selvatica.

Rimane ovviamente nella facoltà del singolo proprietario acconsentire o meno l'accesso a terzi al suo fondo, fermo restando i limiti previsti dalle norme in merito all'esercizio dell'attività venatoria e quelle legate alle consuetudini d'uso. Si ricorda inoltre che tale facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla presenza di una barriera fisica, quale risulta certamente essere una recinzione.

DEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati dal parere dell'Ente di Gestione del Parco sopra riportato, al quale si rimanda.

I commi 2 e 4 dell'articolo 42 risultano pertanto conseguentemente modificati.

OSSERVAZIONE N. 3

Signora MASETTI MARIA TERESA

La sottoscritta Masetti Maria Teresa residente a Zola Predosa (BO) in Via Ippolito Nievo, 3, tel. 051754167, in qualità di proprietaria degli immobili ubicati nel Parco Storico di Monte Sole in via San Martino 23/2, con la presente chiede di modificare l'art. 42 delle norme di attuazione riguardante le recinzioni.

Attualmente è prevista la possibilità di recintare l'area di pertinenza dell'abitazione con staccionate in legno e rete a maglie larghe di colore verde (altezza massima mt. 1,60).

Occorre segnalare che tale tipologia di recinzione in legno necessita una manutenzione regolare per evitarne il deterioramento con aggravio dei costi di manutenzione; inoltre tale tipologia di recinzione non consente di poter custodire in sicurezza cani di grossa taglia, spesso necessari come deterrente ai continui furti nelle abitazioni isolate ma anche per la tranquillità dei residenti.

Si chiede pertanto di modificare l'articolo 42 delle norme di attuazione consentendo la realizzazione di recinzione delle aree cortilive delle abitazioni con pali metallici e rete di altezza massima mt. 2,50.

¹ si veda il parere riportato all'osservazione n. 3

Parere dell'Ente di gestione

Si valuta accoglibile la richiesta di impiegare pali metallici a supporto delle recinzioni delle aree di pertinenza delle abitazioni, mentre per l'altezza delle stesse l'articolo 42 delle NTA del PTP proposto in variante utilizza la locuzione "in generale l'altezza massima per le recinzioni è di mt 1,60", che si ritiene possa fornire, caso per caso, uno strumento sufficientemente indicativo per poter di volta in volta definire il limite da imporre. Si precisa inoltre che 1,60 m è l'altezza normalmente prevista dagli strumenti urbanistici comunali che trattano della materia.

DEDUZIONI

L'osservazione è accolta nei termini indicati dal parere dell'Ente di Gestione del Parco sopra riportato, al quale si rimanda.

L'articolo 42 risulta pertanto modificato come indicato all'osservazione n. 2.

CORREZIONE DI ERRORI NORMATIVI E CARTOGRAFICI RISCONTRATI IN FASE DI CONTRODEDUZIONI

■ Art. 26 - Zona Agroforestale dell'Area contigua (ex Pre-Parco)

Nel corso di approfondimenti istruttori operati nella fase di controdeduzione della Variante, si è riscontrato che il testo del comma 10 dell'Art. 26 non risulta più aggiornato alla norme attualmente vigenti sia in materia forestale che di Nulla Osta. Si è pertanto proceduto ad operare la relativa modifiche in adeguamento alla normativa vigente.

■ Elaborato cartografico n. 6 "Perimetri e zone di legge"

Nella fase di deduzione alle riserve della Regione Emilia Romagna, nel corso delle conseguenti modifica degli elaborati cartografici, a seguito di un attento controllo di tutti gli elaborati, sono stati riscontrati nell'Elaborato n. 6 "Perimetri e zone di legge" della versione adottata alcuni errori materiali relativi alla perimetrazione e zonizzazione che richiedono di essere corretti e riportati alla perimetrazione originaria del Piano attualmente vigente, in quanto le stesse non costituiscono oggetto di Variante.

La documentazione cartografica di tali errori materiali, unitamente alle correzioni necessarie e al confronto con la perimetrazione del Piano vigente, sono stati evidenziati negli Allegati al presente documento.


Uno dei punti fermi della Variante in oggetto è rappresentato dal proposito esplicito di non prevedere modifiche alla perimetrazione del Parco. Le difformità riscontrate rappresentano pertanto chiaramente errori di digitalizzazione, come meglio di seguito specificato:

- Stralci cartografici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10: le difformità derivano da un errore di digitalizzazione del tratto di confine;
- Stralcio cartografico n. 8: la difformità deriva da un errore di digitalizzazione del tratto di confine causato da un'errata identificazione di un poligono che nel vigente Piano Territoriale è identificato come *Zona "C"* e che invece è erroneamente indicato come *Area Contigua*;
- Stralcio cartografico n. 11: la difformità deriva da un errore di digitalizzazione del tratto di confine, consistente nell'aver individuato il confine del Parco dell'Area Protetta per un breve tratto all'esterno, in prossimità della Zona delle Acque, causato da un errore analogo nell'Elaborato cartografico n. 5 "Modalità d'uso del territorio".

■ Elaborato cartografico n. 5 "Modalità d'uso del territorio"

Conseguentemente alla correzione dell'errore materiale di cui allo Stralcio cartografico n. 11 sopra menzionato viene corretto l'analogo errore contenuto nell'Elaborato 5.

ALLEGATI





QUADRO GENERALE

Stralcio cartografico n. 1

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Piastola, Cà di Cinelli)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 3

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Campiario)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 4

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Cà Benassi)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 5

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Cà dei Fabbri)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 6

(Comune di Marzabotto - Loc. Casone della Barca)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 7

(Comune di Marzabotto - Loc. Gardelletta)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 8

(Comune di Monzuno e Marzabotto - Loc. Valdiana)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro e la zonizzazione corretti.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 10

(Comune di Marzabotto - Loc. Cà Lamma, Codicè)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 11

(Comune di Marzabotto - Loc. Piccolo Paradiso)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto. Conseguentemente viene modificato l'elaborato 5 Nord "Modalità d'uso del territorio"



 Perimetro errato  Perimetro corretto



Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico Elab. 5 Nord "Modalità dell'uso del suolo"

(Comune di Marzabotto - Loc. Piccolo Paradiso)



Provincia di Bologna
Servizio Pianificazione Ambientale e Paesistica

**PIANO TERRITORIALE
del
PARCO STORICO DI MONTE SOLE**

(legge regionale 27 maggio 1989, n. 19)

Versione modificata a seguito delle deduzioni in merito alle
riserve regionali e alle osservazioni pervenute

1997

PERIMETRI E ZONE DI LEGGE

elaborato n° 6

scala 1:10.000

Enti interessati

Comuni di Marzabotto, Monzuno, Grizzana Morandi
Comunità Montana Valli del Savena e dell'Idice-zona n°11
Comunità Montana alta e media Valle del Reno-zona n°10

Direzione e Coordinamento

arch. Paola Altobelli

Elaborazione delle modifiche

dott. Alfredo Caggianelli, arch. Francesco Evangelisti, dott. Pierpaolo Lanzarini,
arch. Lucia Montagni,

Elaborazione Grafica

Carla Leonelli

*La versione adottata dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n°166 del 21/11/95
recepisce le modifiche apportate al Progetto di Piano Territoriale redatto dal progettista
Prof. Arch. Francesco Sacchetti, risultanti dagli emendamenti presentati dalla Giunta al Consiglio Provinciale in
data 17/11/95 ed approvate con la sopracitata deliberazione consiliare*

Allegato alla Del. C.P. n° 40 del 22 / 04 / 1997
Approvato con Delibera Giunta Regionale n° 2506 in data 22/ 12/ 1997

